



“Ognuno è un genio.


Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi
lui passerà tutta la vita a credersi stupido.”

Albert Einstein

NON C'È NULLA CHE SIA PIÙ
INGIUSTO QUANTO FAR PARTI
UGUALI FRA DISUGUALI

Lettera a una professoressa

Don Milani



1. Uguaglianza: è dare alle persone le stesse cose.
2. Equità: è dare a tutti le stesse possibilità.

IL P.E.I. PER ESSERE INCLUSIVI

La scuola ha il compito di accogliere e valorizzare le caratteristiche e le potenzialità di tutti gli alunni, progettando azioni didattiche personalizzate e individualizzate



Attraverso la stesura del P.E.I , che ci permette di costruire **obiettivi** e attività didattiche “su misura” per la **peculiarità** dell’alunno, la scuola diventa inclusiva

IL P.E.I

STRUMENTO PRATICO E OPERATIVO

È parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe e **contiene:**

- **finalità e obiettivi didattici**
- **obiettivi di apprendimento** , attività e metodi educativo-didattici «su misura» per la singola e specifica peculiarità dell'alunno
- **Itinerari di lavoro** : i metodi, i materiali, i sussidi e le tecnologie con cui organizzare la proposta, compresa l'organizzazione delle risorse (orari e organizzazione delle attività);
- **criteri e metodi di valutazione;**

Questo documento deve contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno poi effettivamente di valutare gli esiti dell'azione didattica.

IL PEI non è l'adempimento di una richiesta burocratica della Legge 104/92 (D.P.R. 24/02/1994 - art.5)

La definizione di un PEI – Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità (Legge 104/92 e Atto di indirizzo del 1994),)

no va visto, come ancora purtroppo succede in molte realtà scolastiche, come l'adempimento di una richiesta burocratica regolata da specifiche leggi, bensì come momenti di reale programmazione educativa in linea con quelli che sono i reali bisogni espressi dagli alunni in difficoltà.



Dobbiamo ricordare che la costruzione del Piano educativo individualizzato e la sua applicazione concreta non dovrebbero mai essere **delegate unicamente all'insegnante di sostegno**

INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO

La programmazione degli alunni con disabilità può essere:

- **Curriculare**: o comunque globalmente riconducibile alla programmazione del corso di studi.
- **Differenziata**: quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe.

VALUTAZIONE: PRINCIPI CHIAVE

Per tutti la valutazione è un

diritto



- La valutazione degli alunni con disabilità è **referita sempre alla loro programmazione**
- La valutazione di tutti gli alunni è **compito degli insegnanti della classe**

**VALUTAZIONE
NEL PRIMO
CICLO**

Primo ciclo

Nel **primo ciclo di istruzione**
(primaria e secondaria di 1° grado)



La programmazione è sempre valida
per la promozione alla classe
successiva, anche quando è
completamente differenziata.

In tutte le classi del primo ciclo la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo. Questo vale naturalmente anche al momento dell'Esame di Stato conclusivo (ex esame di licenza media) che il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base al suo PEI. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito. Anche le prove nazionali INVALSI possono essere personalizzate (ossia ridotte, adattate o interamente sostituite). Se le prove non vengono superate l'alunno può ripetere l'anno oppure concludere questo corso di studi con il rilascio di un attestato che certifica i crediti formativi acquisiti e che consente comunque la frequenza della scuola superiore.

ESAME DI STATO

PRIMO CICLO

DPR 122/09 art. 9 comma 2 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte [...] **prove di esame differenziate**, comprensive della **prova a carattere nazionale** [...]

Non c'è limite alla differenziazione: le prove possono essere completamente diverse.

corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, **in relazione al piano educativo individualizzato**, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno **valore equivalente** a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza

Si predispongono le prove sulle discipline che sono state insegnate. Precisazione importante soprattutto per le lingue straniere.

Unico riferimento è il PEI. L'adattamento può riguardare tutti gli aspetti: contenuti, metodi e criteri.

Esame di Stato primo Ciclo

DPR 122/09 art. 9 comma 4

- Agli alunni con disabilità **che non conseguono la licenza** è rilasciato **un attestato di credito formativo**.
- **Tale attestato** è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
- Con l'attestato **si può iscriverne** alla sec. di 2° grado ma dovrà seguire obbligatoriamente un percorso differenziato

Attestato a chi non consegue la licenza, indipendentemente dai motivi: non ha superato le prove, non è in grado di sostenere un qualsiasi esame...

**VALUTAZIONE
NEL SECONDO
CICLO**

Valutazione nel Secondo Ciclo

Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

Può essere:

Curriculare, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Segue quindi un normale percorso di studi.

Differenziata: consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato delle competenze.

Nel Secondo Ciclo di istruzione agli studenti con disabilità sono possibili due percorsi distinti:

uno curricolare, o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;

uno differenziato che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.

Valutazione nel Secondo Ciclo

Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

Può essere:

Curriculare, o comunque **globalmente riconducibile** alla programmazione del corso di studi. Segue quindi un normale percorso di studi.

Un elemento importantissimo del **Piano Educativo Individualizzato degli studenti che seguono una programmazione curricolare** o per obiettivi minimi è la definizione dei criteri o dei **metodi di valutazione**. **Anche se gli obiettivi didattici** sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può **a volte richiedere che vengano attivate delle procedure molto diverse** nel momento in cui si va ad accertare il loro raggiungimento. Occorre in particolare definire bene **il concetto di equipollenza**: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi.

CONCETTO DI EQUIPOLLENZA

Esempi di applicazione del concetto di equipollenza:

Prove diverse rispetto alla modalità di espressione comunicazione.

Ad esempio:

- una prova scritta o grafica diventa orale, una orale diventa scritta ecc.
- **Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione:** domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.
- **Prove diverse rispetto ai tempi:** oltre all'assegnazione di un tempo maggiore a disposizione si può variare anche la frequenza delle verifiche o interrogazioni e definire la loro programmazione.
- **Prove diverse rispetto alla quantità:** numero di esercizi, di domande ecc. Se non è possibile aumentare i tempi o se la resistenza fisica del soggetto non consente la somministrazione di un'intera prova, si possono selezionare e proporre solo le parti più significative
- **Prove diverse rispetto ai contenuti,** che rimangono però idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi.

Valutazione nel Secondo Ciclo

Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

Può essere:

Curriculare, o comunque
**globalmente
riconducibile** alla
programmazione
del corso di studi.
Segue quindi un
normale percorso
di studi.

**Programmazione curricolare o
globalmente**

riconducibile ai programmi di
quell'ordinamento di studi.

Chiamata spesso anche
programmazione per obiettivi
minimi anche se questa espressione
non compare in nessuna normativa
ufficiale.

Si parla di solito di obiettivi minimi
facendo riferimento alla valutazione
(= livelli minimi di apprendimento
attesi), non alla progettazione
dell'intervento: «Insegniamo solo i
contenuti indispensabili».

Valutazione nel Secondo Ciclo

Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

Può essere:

Curriculare, o
comunque
**globalmente
riconducibile** alla
programmazione
del corso di studi.
Segue quindi un
normale percorso
di studi.

Anche in caso di programmazione curriculare **va definito un Piano Educativo Individualizzato**. Può prevedere **dei piccoli adattamenti** rispetto alla programmazione della classe ma il Consiglio di Classe dovrà deliberare che esso, globalmente, è riconducibile ai programmi di quell'ordinamento di studi (per questo si parla anche, in questo caso, di programmazione per obiettivi minimi).

All'inizio dell'anno scolastico, subito dopo la definizione del PEI, il Consiglio di Classe (solo docenti) definisce se esso è valido per il conseguimento del titolo di studio. Alla fine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio, si valuta se gli obiettivi sono stati o no raggiunti.

Non è lecito decidere solo alla fine dell'anno se la promozione o l'eventuale diploma che si sta rilasciando abbiano o no valore legale.

Valutazione nel Secondo Ciclo

Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

Può essere:

Curriculare, o
comunque
**globalmente
riconducibile** alla
programmazione
del corso di studi.
Segue quindi un
normale percorso
di studi.

Agli alunni con disabilità che seguono una programmazione di questo tipo si possono certamente applicare tutte le **forma di personalizzate**

Uso di strumenti compensativi nelle verifiche, intendendo non solo quelli tecnologici ma anche quelli di supporto alla memorizzazione e all'esposizione (mappe, schemi,...);
- Misure compensative ossia possibilità di non svolgere prestazioni ritenute faticose a causa della disabilità e non essenziali per l'apprendimento.

Valutazione nel Secondo Ciclo

Programmazione differenziata

Quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell'ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata **differenziata** e l'alunno non può conseguire il titolo di studio. La famiglia va informata di questa scelta e ha facoltà di opporsi; in questo caso l'alunno seguirà ugualmente il suo PEI, con il sostegno e ogni altra tutela prevista, ma la valutazione sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe.

Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

Può essere:

Differenziata:
consente la frequenza alla classe successiva. Al termine del percorso viene rilasciato un attestato delle competenze.

Valutazione nel Secondo Ciclo

Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

Può essere:

Differenziata:
consente la
frequenza alla
classe successiva.
Al termine del
percorso viene
rilasciato un
attestato delle
competenze.

Alla fine dell'anno, l'alunno che segue una programmazione differenziata viene ammesso alla classe successiva, ma di fatto non ha conseguito la promozione. Sulla pagella andrà annotato che la valutazione è stata effettuata in base al proprio Piano Educativo Individualizzato. Nessuna nota particolare va mai inserita nei tabelloni esposti al pubblico

Valutazione nel Secondo Ciclo

Nel secondo ciclo di istruzione
(secondaria di 2° grado)

Può essere:

Differenziata:
consente la
frequenza alla
classe successiva.
Al termine del
percorso viene
rilasciato un
attestato delle
competenze.

Negli anni successivi, l'alunno prosegue automaticamente con la programmazione differenziata. Il Consiglio di Classe, se ne ravvede l'opportunità, può deliberare il rientro dalla programmazione differenziata modificando il PEI dell'alunno con disabilità in modo che torni ad essere riconducibile ai programmi. Con questa decisione del Consiglio di Classe (non sono richiesti esami integrativi) il percorso dell'alunno riacquista valore legale.

ESAME DI STATO SCUOLA SUPERIORE

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e alunni con disabilità

La valutazione si effettua sempre in base al PEI.

Se il PEI è curricolare o su obiettivi minimi, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)

Se il PEI è differenziato viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un attestato delle competenze

Esami di stato

PROVE EQUIPPOLENTI

Se il PEI è curricolare o su obiettivi minimi, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)

Per i candidati con PEI **curricolare** sono previsti, se necessari:

tempi maggiori per le prove scritte;

strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer che ha usato durante l'anno);

assistente (può essere l'insegnante di sostegno o altra figura professionale, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe);

prove equipollenti.

Esami di stato

PROVE EQUIPPOLENTI

Se il PEI **è differenziato** viene comunque attribuito un punteggio in centesimi ma viene rilasciato un **attestato delle competenze**

I candidati con PEI differenziato sostengono **prove predisposte appositamente per loro** dalla commissione. E' possibile anche per loro usufruire di tempi più lunghi, ma, in genere, non se ne ravvisa la necessità considerando che le prove sono tarate sulle loro effettive capacità. Possono servirsi degli strumenti tecnici che hanno usato durante l'anno. Possono essere assistiti da un operatore: in genere è l'insegnante di sostegno che non fa parte della commissione d'esame, ma che può dare il suo contributo ad esempio per la preparazione delle prove. Non si può parlare in questo caso di prove equipollenti.

Esami di stato

PROVE EQUIPPOLENTI


Se il PEI è curriculare o su obiettivi minimi, il superamento dell'esame comporta il rilascio di un regolare diploma (con nessuna menzione del sostegno ricevuto)

- **Le prove equipollenti:** possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di **contenuti culturali e professionali differenti**; devono **consentire di verificare** che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame; possono riguardare **anche la prima e la seconda prova**, ossia quelle inviate dal Ministero; vengono **predisposte dalla Commissione**, eventualmente con l'aiuto di esperti.

REVISIONE /VERIFICA DEL PEI

- Le attività proposte sono realmente funzionali per l'alunno e portano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ?
- I materiali e gli strumenti utilizzati , nonché le metodologie didattico-educative adottate si sono rilevati adeguati ?

La stesura del pei ci permette non solo di non far parti uguali tra diseguali , ma soprattutto di far raggiungere ai **disuguali gli stessi obiettivi degli uguali**



1. **Uguaglianza:** è dare alle persone le stesse cose.
2. **Equità:** è dare a tutti le stesse possibilità.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Per contatti/approfondimenti:

La mia mail:

lorenza.brucculeri60@gmail.com

DOMANDE FREQUENTI

DOMANDA N 1

Alunna con certificazione Legge 104/1992 - programmazione differenziata, situazione di gravità. L'alunna non è in grado di sostenere alcuna prova. Il suo percorso scolastico si è basato per lo più sulla socializzazione. **Può NON sostenere l' esame di Stato?** Bisogna preparare una relazione specifica da allegare al documento del 15 maggio con inserite le motivazioni? Viene riconosciuta all'alunna la promozione e consegnato l'attestato di frequenza?

RISPOSTA n1

Sostenere l'esame è un diritto, ma non può mai essere obbligatorio.

Certamente questo va spiegato nel documento del 15 maggio.

L'attestato è rilasciato dalla commissione ma non solo in base agli esiti dell'esame. DPR 122/09: All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato... In base a informazioni documentate in sede di esame. Determinante è la documentazione del CdC.

DOMANDA N 2

- Nella nostra scuola da sempre abbiamo avuto problemi **nel valutare ragazzi con Programmazioni per obiettivi minimi**. È possibile che se questi studenti svolgono verifiche scritte perfette possano **PRENDERE SOLO 6**
- **RISPOSTA**
- Le verifiche sono predisposte secondo le regole dell'equipollenza? Vengono personalizzate solo le modalità di somministrazione o c'è anche una riduzione dei contenuti, con eventuali facilitazioni? ...

RISPOSTA N2

- Le verifiche sono predisposte secondo le regole dell'equipollenza? Vengono personalizzate solo le modalità di somministrazione o c'è anche una riduzione dei contenuti, con eventuali facilitazioni? ...
- È stato chiarito prima, tra insegnanti ma anche al ragazzo, quali sono i criteri di valutazione, **ossia qual è la prestazione attesa** e a quale voto corrisponde? Se le verifiche sono state ridotte o facilitate, e il ragazzo le sostiene in modo "perfetto" significa probabilmente che sono state troppo ridotte o troppo facilitate. Forse può anche provare a sostenere le stesse prove della classe e guadagnarsi una "vera" sufficienza. Detto questo, è chiaro che non è corretto assegnare sempre 6 come voto massimo in questi casi: c'è qualcosa che non va. Sta a voi scoprire cosa non va.

DOMANDA E RISPOSTA N.3

Nel documento di valutazione (pagella) va indicato che i voti sono riferiti al PE?

- **RISPOSTA** : Attualmente è previsto esclusivamente per studenti con programmazione differenziata nella secondaria di 2° grado, in base all'OM 90 del 2001. Nel primo ciclo (primaria e sec. 1° grado);
- nella secondaria di 2° gr. in caso di programmazione valida per il diploma; nessuna indicazione va mai messa nella pagella. Questo è previsto espressamente dal DPR 122/09 per il diploma dell'esame di stato del 1° ciclo e vale di sicuro anche

DOMANDA N. 4

- Qualcuno sostiene che un alunno con BES non può avere una valutazione insufficiente (siamo alla secondaria di 1° grado) e che in caso di difficoltà bisogna cambiare gli obiettivi del piano didattico per adattarli al livello dell'alunno e consentirgli quindi di avere una valutazione sufficiente. È vero? Cosa si fa se l'alunno, pur con un piano personalizzato, non raggiunge gli obiettivi prefissati?

RISPOSTA N.4

- Tutti gli alunni, BES o non BES, compresi disabili possono avere valutazioni insufficienti.
- In caso contrario significherebbe che per loro la valutazione degli apprendimenti è sostanzialmente fittizia, e quindi scorretta oltre che inutile. E questo sarebbe un grosso torto che si fa loro, non certo un'agevolazione. Se l'alunno individuato come BES non ha raggiunto gli obiettivi previsti si riflette innanzitutto sull'efficacia delle azioni intraprese e si interviene per correggerle, migliorarle o potenziarle. **Si deve "curvare" la metodologia**, dice la nota MIUR, ma non abbassare gli obiettivi. Nel caso concreto è la scuola che decide autonomamente cosa fare, puntando però al vero successo formativo, non ad una formale sufficienza.

DOMANDA N. 5

- Nella nostra scuola primaria c'è un bimbo di 14 anni diversamente abile che è stato bocciato più volte su richiesta dei genitori e dei suoi terapeuti, tutti privati. Quest'anno ripete la 5^a e i genitori vorrebbero farlo nuovamente bocciare. Non so cosa si deciderà di fare però vorrei capire com'è la questione da un punto di vista normativo. Quanti anni può permanere alla scuola primaria? Quante volte può ripetere una stessa classe? È previsto che possa restarci fino ai 16 anni?

RISPOSTA N.5

- Nella scuola primaria, come per tutti gli alunni, anche per quelli con disabilità la mancata promozione è possibile in casi eccezionali, debitamente motivata e decisa dagli insegnanti all'unanimità (DL 59/2004).
- L'eccezionalità della decisione esclude categoricamente che possa essere reiterata e far ripetere l'anno a un alunno più volte è quindi illegittimo (disabile o non). È comunque una decisione che prendono gli insegnanti, non certo i genitori.
- Non si trattiene un alunno con disabilità perché si trova bene in una scuola ma perché non ha raggiunto gli obiettivi didattici previsti dal suo PEI e si pensa che un anno in più possa essere utile allo scopo.
- Ma come può una scuola dichiarare che per tre anni di seguito il suo intervento didattico è stato un fallimento (perché di questo si tratta)? Quali correttivi sono stati presi? Come vengono usate le risorse assegnate?

DOMANDA n 6

- Vorrei sapere se un'alunna con sindrome di Down ed ipotiroidismo, che non ha raggiunto alcune autonomie di base, ma ha compiuto dei progressi alla scuola secondaria di primo grado, possa essere fermata in terza media.
- Tenga conto che, durante il triennio, è stata supportata dalla sua gemella inserita nella medesima classe e dall'assistente ASACOM che conosce dalla scuola materna. Nel nuovo ambiente perderebbe tutti i riferimenti che ho citato sopra, compreso il mio, come insegnante per le attività di sostegno.
- Sotto il profilo cognitivo, l'alunna ha raggiunto alcuni obiettivi di quelli previsti dal PEI per cui alcuni docenti si mostrerebbero poco propensi alla sua ripetenza.

RISPOSTA n 6

- La mancata promozione degli alunni con disabilità, come per tutti, è possibile in caso di valutazioni negative negli apprendimenti (DPR 122/09). Solo che per loro la valutazione è personalizzata e riferita al PEI e in caso di difficoltà gli obiettivi possono essere rivisti anche in corso d'anno. Trattenendo un alunno indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, solo perché si trova bene in questa scuola e non si sa come si troverà nella nuova, si viola la normativa. Anche gli alunni con disabilità diventano grandi e dopo le medie vanno alle superiori. Il mio consiglio: organizzate bene la transizione e abbiate fiducia nei colleghi del nuovo ordine di

DOMANDA n 7

Anche l'Esame di Stato conclusivo va costruito sul PEI e quindi tutti i candidati con disabilità dovrebbero essere in grado di superarlo. Perché allora la normativa prevede anche la possibilità di concludere il percorso con un Attestato ?

Risposta n 7

- L'esame di Stato, anche se personalizzato, deve rispettare dei requisiti formali.
- In particolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI va verificato attraverso la somministrazione di prove che possono essere differenziate in modo molto libero e flessibile ma devono comunque configurarsi come attività intenzionali che producono dei risultati da valutare
- . In certe situazioni di particolare gravità possono mancare i presupposti per poter costruire un qualsiasi tipo di prova se non con artificiose forzature che risultano a volte anche lesive della dignità personale dell'alunno.
- Per questi casi la normativa prevede che la commissione esaminatrice possa fargli terminare la scuola media anche senza sostenere l'esame, con il rilascio appunto dell'attestato.
- È importante che anche questa scelta sia discussa e assunta concordemente durante la definizione o la verifica del PEI.

Domanda e risposta n 8

- Il PEI può essere curriculare in alcune materie e differenziato in altre?
- R- Succede spesso che ci siano nelle varie discipline delle differenze più o meno marcate rispetto al programma della classe, ma il Consiglio di Classe deve esprimere, collegialmente, una valutazione unica e globale su tutta la programmazione, analogamente a quello che si fa in sede di scrutinio finale per decidere l'ammissione alla classe successiva.

DOMANDA N9

- Avrei bisogno di un chiarimento sul passaggio da una programmazione differenziata ad una curriculare nella scuola secondaria di secondo grado. I genitori di uno studente valutato, per quattro anni, in base ad una programmazione differenziata, la rifiutano nel momento in cui il ragazzo arriva a frequentare la quinta classe. La normativa lo consente. Esiste una possibilità di dimostrare che lo studente non ha recuperato gli obiettivi disciplinari degli anni precedenti, del resto nemmeno perseguiti, per poter impedire questo atto di furbizia?

RISPOSTA N 9

- Riferimento normativo è l'Ordinanza Ministeriale 90 del 2001
- Queste “furbizie” non hanno nessuna giustificazione legale e non è assolutamente vero che la normativa le consente. I genitori possono rifiutare la programmazione differenziata solo quando viene proposta la prima volta, di solito in classe prima, e in questo caso l'alunno verrà valutato come tutti gli altri, sostenendo le stesse prove della classe.